

Villa San Giovanni, 14 maggio 2012

Al Signor Prefetto

Dott. Vittorio PISCITELLI

Piazza Italia, 1

89100 Reggio Calabria

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni.-

Richiesta ex art. 39, comma 5, D.Lgs. 267/2000.-

Con nota del 13 aprile 2012, consegnata nelle mani del Segretario Comunale del comune di Villa San Giovanni, in corso di seduta consiliare, il Gruppo Consiliare del "Partito Democratico" richiedeva, a norma dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e art. 24, comma 1, del Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, richiesta di convocazione del Consiglio al fine di adottare la seguente deliberazione:

“Revoca in autotutela della delibera del Consiglio Comunale di Villa San Giovanni del 7 febbraio 2012 relativa al progetto per la realizzazione del “Parco dei Falchi” per mancato rispetto della Direttiva 2009/147/CE (ex Direttiva 79/409/CE), del D.P.R. 357/97 come modificato dal D.P.R. 120/2003, della Legge Regionale n. 10 del 14/07/2003. Determinazioni del consiglio Comunale”.

La richiesta di Convocazione del Consiglio, come bene esplicitato nella stessa, traeva origine dalla nota prot. 0007044 del 3 aprile 2012 e datata 30 marzo 2012, da parte dei Presidenti Nazionali delle associazioni ambientaliste “LIPU”, “MAN”, “WWF” e “LEGAMBIENTE”, indirizzata al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale e, per conoscenza, alla S.V., con la quale, previa elencazione degli elementi di fatto e di diritto, si chiedeva al Comune di provvedere alla revoca in autotutela della deliberazione n. 11 del 7 febbraio 2012 del consiglio Comunale di Villa San Giovanni.

La richiesta di Convocazione del Consiglio, da parte del Gruppo Consiliare del Partito Democratico, era peraltro giustificata dal fatto che a seguito della richiesta delle Associazioni Ambientaliste non era ancora stato dato avvio al procedimento amministrativo finalizzato, quanto meno, alla verifica delle violazioni dalle stesse Associazioni rimarcate.

Con nota del 24 aprile 2012, prot. 0009002, il Capogruppo Consiliare del Partito democratico depositava, al protocollo generale dell'Ente, una nota integrativa con la quale si rammentava che in data 4 aprile 2011, Il Consiglio Provinciale di Reggio Calabria, aveva adottato, in ottemperanza all'art. 18 della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii., il "Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale" quale "**atto di programmazione**" intermedio e di coordinamento tra il Quadro Territoriale Regionale e la pianificazione urbanistica comunale. Tale PCTP, oltre a riconoscere le Zone di Protezione Speciale e le altre Aree Protette, prescrive le azioni di salvaguardia cui devono attenersi i Comuni nell'adozione della loro pianificazione territoriale e/o delle relative varianti.

Nel rammentare l'adozione di tale PCTP, peraltro sottoposto alla procedura VAS ed approvato a seguito della pubblicazione sul BURC, veniva espressamente richiesto che tale strumento di pianificazione venisse allegato al fascicolo del Consiglio Comunale per il quale era stata richiesta la convocazione.

Nella stessa data del 24 aprile 2012, prot. 477/Seg., il Sindaco di Villa San Giovanni, pur non avendo alcuna competenza in merito alla Convocazione del Consiglio Comunale, inoltrava richiesta di parere alla S.V. al fine di trovare conforto all'ipotesi, dallo stesso Sindaco prospettata, di evitare la convocazione del Consiglio Comunale.

Alla nota del Sindaco facevano eco la nota del Capogruppo del Partito Democratico e del Gruppo Misto, entrambe dirette alla S.V., con le quali si confutavano le tesi del Sindaco.

In data 2 maggio 2012, prot. 0009544 del 04/05/2012, il Capogruppo del Partito Democratico, appreso di una singolare interpretazione delle norme di legge e regolamentari, depositava una nota, diretta al Presidente del Consiglio Comunale, con la quale si chiarivano ulteriormente i termini ed i contenuti della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale.

Con nota N. 9545 del 4/05/2012, il Presidente del Consiglio Comunale provvedeva a convocare il Consiglio Comunale inserendo, all'unico punto dell'ordine del giorno, la richiesta così come formulata dalla minoranza.

Previa espressa e formale richiesta, in data 08 maggio 2012, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 42, comma 1, del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, i Consiglieri di Minoranza effettuavano l'accesso e la conseguente estrazione di copia degli atti inseriti nel fascicolo del Consiglio Comunale convocato per le ore 19,00 del giorno successivo.

Con dichiarazione vergata a mano dal Segretario Comunale, veniva certificato quanto segue:

Alle ore 16,20 del 8/5/2012, vengono consegnati ai Consiglieri MORGANTE e SORRENTI i seguenti atti:

- 1. Richiesta dei Consiglieri del gruppo PD di convocazione del C.C. (13/05/2012);**
- 2. Richiesta convocazione C.C. – Integrazione; (24/04/2012)**
- 3. Richiesta convocazione C.C. – Comunicazione (02/05/2012)**
- 4. Richiesta LIPU – LEGAMBIENTE del 30/03/2012.**

La questione della carente istruttoria, pur grave, alla luce di quanto emergerà nella sede dell'adunanza del Consiglio Comunale, contribuisce a dimostrare la volontà della maggioranza consiliare di porre, strumentalmente, nel nulla l'argomento posto in discussione dalla minoranza.

Avviata dal Presidente del Consiglio Comunale la trattazione del punto richiesto dalla minoranza, infatti, il Vice Sindaco, Antonio MESSINA, poneva una questione pregiudiziale finalizzata ad impedire la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

Secondo il Vice Sindaco MESSINA, la richiesta della minoranza era difforme a quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale cui – secondo la tesi espressa – rimanda il successivo art. 24, relativo alla convocazione del Consiglio Comunale da parte di 1/5 dei Consiglieri Comunali.

Più in particolare, il Vice Sindaco affermava che non essendo stata, la richiesta di convocazione, indirizzata al Sindaco, tale richiesta dovesse essere considerata irregolare. Precisava, inoltre, che alla richiesta, sempre a norma dell'art. 22 del Regolamento, non era stata allegata la relazione illustrativa e, pertanto, chiedeva che il Consiglio si esprimesse, ai sensi dell'art. 56 e 68, comma 6, delle disposizioni regolamentari, impedendo la discussione sul punto richiesto.

La maggioranza deliberava quindi di disporre perché l'argomento non venisse posto in trattazione.

* * * * *

Tale premessa deve ora portarci ad esaminare il merito degli aspetti tecnici e strutturali contenuti nella pregiudiziale presentata dal Vice Sindaco, MESSINA, a nome dell'intera maggioranza.

A norma dell'art. 39, del D. Lgs. 267/2000 infatti, al Presidente del Consiglio Comunale la legge attribuisce, in via esclusiva e generale, la competenza in ordine alla convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Per tale ragione deve, innanzitutto, essere censurata la tesi sostenuta dal Vice Sindaco, MESSINA, in ordine al presunto omesso invio al Sindaco della richiesta di convocazione del Consiglio. E ciò anche nell'ipotetica assurda interpretazione che il Regolamento Comunale possa, in qualche modo (ma così non è e verrà dimostrato), prevedere una simile possibilità, la quale da sola sarebbe sufficiente a vanificare lo sforzo del Legislatore nazionale, di garantire un giusto equilibrio tra gli organi istituzionali del Comune, così annientando quel potere di indirizzo e di controllo affidato ai consigli comunali (o provinciali), poiché il Sindaco si troverebbe a controllare e limitare l'organo da cui dovrebbe, a sua volta, essere controllato.

In questo senso, la Civica Assemblea si è uniformata con l'approvazione dello Statuto Comunale il quale, all'art. 10, comma 4, statuisce che **"il presidente convoca e presiede le assemblee consiliari"**. Concetto, questo, ribadito nel regolamento comunale che, all'art. 36 – Parte III, Capo I, - Convocazione - riserva alla competenza esclusiva del Presidente del Consiglio la convocazione dell'Assemblea.

Il dato pacificamente riconosciuto dalle norme, quindi, è che l'unico soggetto cui compete qualsiasi attività inerente il Consiglio Comunale e, soprattutto, la convocazione dello stesso, è il Presidente del Consiglio.

Lo stesso art. 36 delle disposizioni regolamentari statuisce, al comma 4, che **"Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto"**. Norma regolamentare, questa, mutuata innanzitutto dall'art. 39, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e pedissequamente ribadita dall'art. 10, comma 5, dello Statuto Comunale il quale, peraltro, riduce a 15 giorni il termine entro il quale il Presidente del Consiglio è obbligato a convocare l'Assemblea su richiesta di 1/5 dei Consiglieri.

Tali norme consentono ora di argomentare compiutamente gli ulteriori aspetti censurabili della "pregiudiziale" votata dalla maggioranza consiliare, con il supporto di una consolidata giurisprudenza e degli stessi pareri espressi dal Ministero dell'Interno.

L'ordinamento, infatti, distingue il diritto individuale di ogni singolo consigliere comunale, da quello delle "minoranze qualificate", inteso come istituto costituzionalmente garantito.

Com'è noto, i poteri di sindacato ispettivo traggono origine dal principio secondo il quale i consiglieri agiscono senza vincolo di mandato ed esercitano tale principio attraverso strumenti ed iniziative plurime quali, interrogazioni e mozioni (art. 42 D.Lgs. 267/2000)

Mentre le interrogazioni (o interpellanze) hanno la funzione di controllo sulle attività del Sindaco e della Giunta e, più in generale, delle attività dell'Ente e vanno ricondotte all'esercizio del potere di sindacato ispettivo, la mozione è un **"istituto a contenuto non specificato trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili.... essendo strumento di introduzione a un dibattito che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione"** (Tar Puglia –sezione di Lecce– I sez., sentenza n. 1022/2004)

Orbene, l'elemento che accomuna tali istituti, consta nella possibilità che essi possano essere esercitati dai singoli consiglieri. Ed, in effetti, in ossequio ai principi fissati dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 267/2000 (al quale, essendo atto avente forza di legge, devono uniformarsi lo Statuto ed i regolamenti comunali), l'art. 15 dello Statuto Comunale demanda modalità e forme di esercizio di tale "diritto di iniziativa" al Regolamento Comunale (art. 22 e 23).

Di portata differente, invece, è il diritto che il Legislatore nazionale ha previsto in ordine alla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale. Diritto che non può essere esercitato dal singolo Consigliere, essendo previsto il "quorum" di 1/5 dei Consiglieri, gode di una tutela rafforzata e di una previsione legislativa specifica con

la relativa sanzione (potere di diffida e surroga del Prefetto in caso di inerzia) - Art. 39, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

Il significato giuridicamente utile di tale procedura rafforzata di tutela va individuato nel fatto che l'ordinamento ritiene un valore essenziale del sistema democratico che alla minoranza sia assicurata l'effettività del diritto di iniziativa, e cioè del diritto di discussione in assemblea sull'argomento richiesto.

L'ordinamento ha voluto fare giusto bilanciamento fra due principi: da un lato il principio maggioritario, a sua volta rafforzato nel sistema elettorale degli enti locali quanto al momento di decidere; dall'altro lato, il principio del valore della funzione della minoranza espresso nel diritto di convocazione della assemblea per decidere su un argomento.

In tal modo la legge riconosce piena tutela a quelle situazioni in cui l'inerzia degli organi competenti integra l'inosservanza di un obbligo di legge e la modificazione dell'ordine delle competenze tra lo Stato, i Comuni e le Province costituisce attuazione del principio di completezza ed effettività dell'ordinamento anche quanto all'azione amministrativa ogni qual volta non si compiano atti obbligatori per legge (in tal senso si è espressa la Corte costituzionale con sentenza 28 febbraio 1988 n. 177). (cfr. parere del 28/01/2003 del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale degli Affari Interni e Territoriali).

Orbene, appare evidente che la previsione, da parte del Legislatore, di due specifiche previsioni normative legate agli istituti di partecipazione e di tutela delle minoranze, nell'escludere ogni possibile commistione, suggerisca una ulteriore considerazione, peraltro già chiarita nel regolamento comunale.

Quanto alle forme di esercizio dei diritti individuali, come già detto, l'art. 15 dello Statuto demanda al regolamento il compito di "strutturare" modalità e forme organizzative attraverso le quali esercitare tale diritto. Prescrizione recepita dagli artt. 22 e 23 del regolamento comunale.

Per quanto, invece, previsto dall'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale, all'art. 10, comma 5, nel ridurre a 15 i giorni entro i quali procedere alla convocazione del Consiglio da parte del Presidente dell'Assemblea, si limita a ribadire l'obbligo di iscrizione, all'ordine del giorno, degli argomenti richiesti da 1/5 dei Consiglieri.

Tale disposizione viene poi, ulteriormente, ribadita nell'art. 36, comma 4, del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, sottraendo allo stesso Presidente qualsiasi ulteriore potere di sindacare sulla richiesta di 1/5 dei Consiglieri, fuori dai casi di illiceità, impossibilità della stessa ovvero quando il Consiglio sia "manifestamente" incompetente sulla materia. Il che significa che anche ove la richiesta non verta in modo palese su affari di competenza di altri organi, la richiesta vada soddisfatta.

"...Ciò in quanto" – afferma sempre il Ministero dell'Interno – ***" il diritto di iniziativa della minoranza qualificata riceve dall'ordinamento una speciale e più ampia tutela rispetto al diritto di iniziativa del singolo consigliere,***

diritto che, a differenza del primo, può essere definito nei suoi contenuti formali e procedurali dalle previsioni regolamentari dell'ente.

Chiarita anche questa fattispecie, appare superfluo specificare come su tale aspetto, la “pregiudiziale” votata dalla maggioranza al fine di impedire la discussione sul punto richiesto, non trovi alcuna legittimazione nelle norme di legge, statutarie e regolamentari.

Proprio per la natura diversa dei due diritti (quello dei singoli e quello della “minoranza qualificata”), qualsiasi tentativo di omogeneizzazione delle “prescrizioni” organizzative deve, non solo disapplicarsi ma deve essere letto in forma coordinata con la tutela rafforzata che la legge dispone attraverso l’art. 39 del D.Lgs 267/2000.

In questo senso rileva quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 12868 del 16/06/2005, che dopo avere premesso ***“che lo Statuto Comunale è espressione dell’esistenza stessa e della identità dell’ordinamento giuridico locale”***, ha concluso affermando che lo statuto medesimo ha natura di ***“atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimary o sub primary, posto in una condizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti ma al di sotto delle leggi di principio”***.

A tal riguardo, va sottolineata la funzione nomofilattica affidata dalla legge alla Suprema Corte dall’art. 65 del R.D. 12/41, attraverso la quale vengono garantiti i principi stabiliti dall’art. 3 della Carta Costituzionale ed, in particolare, per la parte che ha rilievo in questa sede, quelli relativi all’obbligo di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza tra i cittadini e ne impediscono l’effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ove quindi, ce ne fosse ulteriormente bisogno, proprio in considerazione di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, l’eventuale erronea interpretazione delle norme regolamentari ovvero il contrasto tra le disposizioni regolamentari e lo Statuto ma, prima ancora, il D.Lgs. 267/2000, va risolto in favore di questi ultimi.

Anche su tale punto, quindi, la “pregiudiziale” votata dalla maggioranza consiliare deve essere censurata per gli evidenti profili di illegittimità che la contraddistinguono e sui quali incombe l’autorevolezza di costanti pronunzie giurisprudenziali, a cui da tempo si sono ormai uniformati gli orientamenti del superiore Ministero dell’Interno.

Restano, quindi, della “pregiudiziale” presentata dal Vice Sindaco, MESSINA, gli ultimi residuali aspetti rimasti in vita, i quali sono anch’essi destinati a soccombere di fronte alla razionale, logica e civile lettura delle prescrizioni normative, statutarie e regolamentari.

Oltre alla mancata disapplicazione dell’art. 23 del Regolamento (che pure è stata invocata nella pregiudiziale a motivo del diniego alla discussione), perché in palese contrasto con le norme primarie e sub-primarie, deve considerarsi l’assurda pretesa di subordinare l’invio della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale al Sindaco e non al Presidente del Consiglio Comunale.

A parte le considerazioni già espresse, appare *ictu oculi* che attraverso tale illegittimo artificio la maggioranza consiliare abbia semplicemente voluto celare le

gravi responsabilità determinate dalle condotte poste in essere dal Sindaco e dal presidente del Consiglio Comunale.

Una volta ricevuta la richiesta, infatti, trattandosi di argomento sul quale veniva richiesta al Consiglio una deliberazione, il Presidente dell'Assemblea avrebbe dovuto trasmettere gli atti, per competenza, non al Sindaco ma al Responsabile del Settore competente al rilascio del parere ex art. 49 del del D. Lgs. 267/2000 ed al Sindaco per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sugli Uffici.

Ove, invece, la richiesta non fosse stata ritenuta "congrua" o "esaustiva" (ma così non è), il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto inoltrare richiesta di integrazione ai richiedenti, in modo che la stessa venisse perfezionata.

Il dato che emerge, invece, è che sia il Sindaco che il Presidente del Consiglio Comunale (ed a seguire la maggioranza consiliare) abbiano assunto un comportamento illegittimamente dilatorio, diretto a porre nel nulla – con qualsiasi metodo – la richiesta della minoranza e finalizzato ad occultare la responsabilità di non avere provveduto alla istruttoria del procedimento.

Va rammentato, a tal fine, che la richiesta della minoranza era diretta ad ottenere la revoca della Delibera N. 11/2012 del 7 febbraio 2012, concernente una importante variante urbanistica. Revoca che con nota del 30 marzo 2012 è stata anche richiesta dai Presidenti Nazionali di WWF, LEGAMBIENTE, LIPU e MAN.

Com'è noto, gli atti di ritiro della P.A. (come quello che tutt'oggi viene richiesto), sono soggetti alla normativa in tema di procedimento amministrativo (L. 241/90) e, quindi, vanno sottoposti alla procedura di "avvio del procedimento" per garantire la partecipazione dei controinteressati.

Avvio del procedimento di cui, ovviamente, non c'è alcuna traccia!

In apertura di discussione sul punto, infatti, il Consigliere CALABRO' rimarcava che l'assenza, nel fascicolo, degli atti istruttori e dell'avvio delle procedure amministrative, costituiva un grave ostacolo all'esercizio dei poteri del Consiglio.

Analogamente, nel corso della discussione sulla "questione pregiudiziale" posta dalla maggioranza, il Consigliere SORRENTI faceva notare che nonostante quello sforzo "giuridico" compiuto dalla maggioranza, per evitare la discussione sull'argomento, la deliberazione non sarebbe stata comunque possibile a causa di quella omissione e, dunque, in quella sede sarebbe stata legittimata solo la discussione e non già la deliberazione.

Nonostante ciò, a dimostrazione dell'interesse ad evitare ogni approfondimento che facesse emergere la carenza d'istruttoria, la maggioranza consiliare insisteva sulla "pregiudiziale", determinando l'ennesima illegittimità e definitivamente sancendo la volontà di porre strumentalmente nel nulla la richiesta della minoranza.

Con sentenza N. 4278 del 25/07/2001, il T.A.R. Puglia ha infatti stabilito che: ***"ogni qualvolta l'ordinamento prevede e garantisce il diritto di iniziativa della minoranza in seno al consiglio comunale mediante convocazione dell'assemblea, il potere della maggioranza di porre questioni pregiudiziali deve essere limitato a quelle sole questioni che impedirebbero la discussione"***

dell'argomento posto all'ordine del giorno per ragioni interne e proprie della specifica procedura con esclusione di quelle strumentalmente dirette a porre nel nulla la funzione del diritto di iniziativa".

Ancora, il T.A.R. ha ritenuto che ***"il coordinamento tra il diritto di iniziativa della minoranza e il potere della maggioranza di porre questioni pregiudiziali, va risolto nel senso che l'ordinamento dà prevalenza e garantisce comunque la effettività del primo sia al momento iniziale (convocazione del consiglio) che nel suo ineliminabile aspetto funzionale (discussione)"***. (cfr parere del Ministero dell'Intero – Direzione Centrale per gli Affari Interni e Territoriali del 28/01/2003).

Infine, quanto alla denunciata, e presunta, assenza della "relazione illustrativa", posta a giustificare il diniego alla discussione ed alla deliberazione del punto richiesto all'ordine del giorno, a parte le integrazioni e precisazioni plurime, inviate ad integrazione della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, deve sottolinearsi come gli atti espressamente citati nella richiesta e nelle integrazioni, fossero più che sufficienti ad individuare con estrema precisione e certezza l'argomento da trattare.

Piuttosto rileva, come già precisato, che non competeva al Sindaco o ad altro organo di governo dell'Ente alcuna competenza in merito alla richiesta avanzata dalla minoranza. In primo luogo perché la delibera per la quale si richiedeva (e richiede) la revoca ha per oggetto una variante urbanistica di esclusiva competenza del Consiglio Comunale e che non risulta, in atti, essere stata proposta dal Sindaco o dalla Giunta e, in secondo luogo, perché l'istruttoria amministrativa, la comunicazione di avvio dell'istruttoria ed i pareri da rilasciarsi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono di competenza del Responsabile Unico del Procedimento.

A conforto di questa tesi si richiama l'ulteriore parere del 7 luglio 2003 del Ministero dell'interno – Direzione Centrale per gli Affari Interni e Territoriali, il quale ha affermato che ***"...la richiesta va esaminata alla luce di quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'ordine del giorno del consiglio deve consistere in un elenco sommario e sintetico degli affari da trattare, ma compilato in modo da non lasciare dubbi ed incertezze sugli argomenti che devono formare oggetto di discussione..."***

In buona sostanza – ha aggiunto il competente Ufficio ministeriale – la questione va risolta sempre in favore del principio in base al quale deve essere garantita la discussione degli argomenti posti dalla minoranza.

V'è di più che l'art. 67 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, espressamente prevede le ipotesi di "revoca", nel rispetto dei principi in materia di autotutela, ***"quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento"***.

Orbene, L'autotutela può essere definita come "la capacità riconosciuta dall'ordinamento all'amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività, in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico, ed eventualmente correggerla mediante l'annullamento o la revoca di atti ritenuti illegittimi. Il suo fine è quello di realizzare l'interesse pubblico e non di garantire al cittadino un ulteriore mezzo di difesa oltre a quelli assicurati dal sistema

di tutela amministrativa; in nessun caso, quindi, essa può essere confusa con tale tutela”.

Non sfuggirà, pertanto, che la condotta posta in essere dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco e dalla maggioranza consiliare, fatte salve le censure sin qui mosse, rappresenti un potenziale grave danno per l'Ente e per i suoi organi istituzionali, impediti ad accertare se, effettivamente, abbiano adottato un provvedimento illegittimo.

Tanto premesso, in virtù delle gravi condotte segnalate ed in considerazione che tali condotte abbiano di fatto vanificato la richiesta avanzata da 1/5 dei Consiglieri in data 13/04/2012 che va ritenuta come totalmente disattesa nonostante la formale convocazione adottata, voglia la S.V., previa diffida al Presidente del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, assumere i poteri sostitutivi dello stesso e quindi procedere alla convocazione del Consiglio Comunale, nonché adottare ogni ulteriore atto diretto a ripristinare il pieno e corretto funzionamento degli organi istituzionali.

Voglia, infine, la S.V., adottare ogni ulteriore misura ritenuta utile a tutela dell'Ente e del Governo Italiano, in considerazione del fatto che la violazione sulla quale viene richiesto l'approfondimento in Consiglio Comunale, attenendo alla disapplicazione di Direttive Comunitarie, a norma dell'art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione potrebbe comportare l'avvio di una procedura d'infrazione contro lo Stato italiano.

I CONSIGLIERI COMUNALI

I CONSIGLIERI COMUNALI DEL

GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

GRUPPO MISTO

Cosimo Antonio CALABRO'

Luigi SORRENTI

Natale SANTORO

Massimo MORGANTE

Salvatore CICCONE

Vito CRIMI